

Codice A1617A

D.D. 6 agosto 2024, n. 626

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione realizzazione nuova sciovia "Colle delle Lance" località Pian Benot in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici nel comune di Usseglio (To) Proponente: Unione Montana Alpi Graie (P. IVA 11345580010)**



**ATTO DD 626/A1617A/2024**

**DEL 06/08/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici  
Autorizzazione realizzazione nuova sciovia "Colle delle Lance" località Pian Benot  
in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici nel comune di Usseglio (To)  
Proponente: Unione Montana Alpi Graie (P. IVA 11345580010)

Visti:

- la nota prot. n° 632 in data 24/06/2020, acquisita al prot. n° 32133/DA1813A in data 29/06/2020, con la quale l'Unione Montana Alpi Graie ha indetto una Conferenza dei Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona per il giorno 23 luglio 2020 presso la sede del comune di Usseglio per l'esame del progetto relativo alla realizzazione di una nuova sciovia a linea singola in sostituzione della preesistente sciovia denominata "Colle delle Lance" ubicata in località Pian Benot in comune di Usseglio;
- la nota prot. n° 992 in data 11/05/2024, anticipata a mezzo PEC e successivamente acquisita al prot. n° 88122/DA1617A in data 13/05/2024, con la quale l'Unione Montana Alpi Graie ha convocato la Conferenza dei Servizi Decisoria in modalità sincrona presso la sede del comune di Usseglio ed in modalità da remoto per il giorno 15/05/2024 per l'esame degli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo, approvato con D.G.U.M n° 12 del 20 febbraio 2024, della una nuova sciovia a linea singola in sostituzione della preesistente sciovia dismessa denominata "Colle delle Lance";
- la nota prot. n° 1472 in data 13/07/2024, acquisita al prot. n° 126140/DA1617A in data 15/07/2024, con la quale l'Unione Montana Alpi Graie ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria ;
- gli elaborati progettuali allegati alla istanza e successivamente integrati o modificati, elencati nell'elaborato ST122-20\_RICDL\_RI\_D\_1.1\_3, e conservati agli atti;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud di nuova costituzione ;

Considerato che con nota prot. n° 33005/DA1813A in data 02/07/2020 il Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, allora titolare della competenza amministrativa al rilascio della autorizzazione prevista dalla L.r. n° 45/1989, ha richiesto al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica il parere geologico di competenza, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità dell'intervento con la stabilità dei versanti e della regimazione delle acque superficiali e profonde;

Considerato che l'intervento proposto:

- è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.r. n° 74/1989, vigente al momento della presentazione della istanza; il rilascio della concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto funiviario è subordinato alla preventiva approvazione del progetto da parte dell'Unione Montana, secondo quanto previsto dall'art. 96 della L.r. n° 44/2000 e dell'art. 4, comma 2, lettera b) della L.r. n° 14/2019;
- la Conferenza dei Servizi è stata indetta dall'Unione Montana Alpi Graie ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n° 241/1990 e secondo quanto previsto dall'art 5 del D.P.G.R. 13/R/2004, in forma simultanea e modalità sincrona anche in modalità videoconferenza da remoto;
- secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 37 della L.r. n° 17/2024 alle domande di concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti funiviari presentate ai sensi della L.r. n° 74/1989 e non concluse alla data di entrata in vigore della stessa L.r. n° 17/2024, si applica la normativa previgente;
- il Decreto del Presidente della Unione Montana n° 14 del 23/12/2022, secondo quanto previsto dall'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018, sentito il Collegio di Vigilanza, ha approvato la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma sottoscritto con la Regione Piemonte in data 22 giugno 2018 ed ha prorogato il termine per il completamento Intervento 1 per la realizzazione della sciovia "Colle delle lance" al 31 dicembre 2024;

Visto il verbale in data 05/08/2024, Allegato B alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale, a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della proposta progettuale presentata dalla Unione Montana Alpi Graie per autorizzare la realizzazione di una nuova sciovia denominata "Colle delle Lance" in località Pian Benot in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici nel comune di Usseglio (To);

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte, il Funzionario incaricato ha evidenziato in particolare che :

- l'intervento proposto:
  - ricade nell'area sciabile ASpa1 riconosciuta con la D.G.R. n° 22-7622 in data 30/10/2023, che si sviluppa da quota 1.820 m.s.l.m sino alla quota di circa 2.290 m.s.l.m, al termine della Val di Viù, attualmente dotato di quattordici piste da sci servite da tre impianti di risalita;
  - è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
  - non ricade all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000, né in boschi da seme;
- la nuova sciovia ricalca in parte il tracciato della sciovia dismessa "Colle delle Lance" con stazione di imbarco a valle a quota 1.840 m.s.l.m. e di sbarco a quota 2.191 m.s.l.m., e lunghezza

paria 2.327 m;

- la realizzazione della nuova sciovia e del rimodellamento morfologico del tracciato delle piste comporterà movimenti terra pari complessivamente a circa 12.700 m<sup>3</sup>, tra volumi di scavo e riporto, totalmente compensati tra loro, ed interesserà una superficie complessivamente pari a 15.636 m<sup>2</sup>.
- l'intervento interessa unicamente formazioni erbacee del piano alpino e non interferisce con superfici boscate;
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale, floristico che forestale;
- al termine dell'intervento si provvederà ad effettuare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale mediante inerbimento delle superfici con idrosemina di specie idonee alla stazione su tutta l'area movimentata e sulle aree limitrofe, come previsto nella Relazione forestale e di recupero ambientale;
- l'Area sciabile risulta essere stata riconosciuta con la D.G.R. n° 22-7622 in data 30/10/2023;
- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto risulta essere stata individuata la relativa area sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo;
- l'intervento ha lo scopo di migliorare l'offerta turistica del comprensorio sciistico;
- l'Unione Montana è esonerata dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 in quanto l'intervento è realizzato con il concorso finanziario della Regione Piemonte secondo quanto previsto dall'Accordo di programma approvato con la D.G.R. n° 26-7012 in data 8 giugno 2018;
- l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere a e b dell'art. 9 della L.r. n° 45/89 poiché l'azione di trasformazione e modifica è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile con la D.G.R. n° 22-7622 in data 30/10/2023;
- l'intervento non prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto non trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'introduzione della variante alla esecuzione degli interventi in progetto precedentemente autorizzato;

Considerato che il Funzionario incaricato ritiene, sulla base delle precedenti considerazioni, che la realizzazione di una nuova sciovia in località Pian Benot in comune di Usseglio denominata "Colle delle Lance", come rappresentata negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista forestale e vegetazionale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia realizzata secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45 la Unione Montana Alpi Graie (P. IVA 11345580010) a realizzare l'intervento di modifica e trasformazione previsto dal Progetto "Nuova sciovia Colle delle Lance", , in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici meglio individuate negli elaborati cartografici allegati al progetto: "ST122-20\_RICDL\_RI\_D\_1.3.0 Corografia Generale" e "ST122-20\_RICDL\_UB\_D\_8.5\_0 Planimetria catastale", nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, con le successive prescrizioni:

- in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento. Ove l'intervento non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, ed eviti il dilavamento del suolo, dovranno essere adottati accorgimenti o tecniche diverse, o procedere ad

ulteriori interventi di inerbimento attraverso idrosemina ripetuti nelle stagioni successive, sino alla affermazione di uno strato erbaceo stabile, come previsto nell'elaborato ST122-20\_RICDL\_AM\_D\_6.7\_0;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 24254/DA1819C in data 16/05/2024, acquisito al prot. n° 90790/DA1617A in pari data, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva, ai sensi della L.r. n° 45/1989, che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante, e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dall'Ing. Francesco Belmondo e Alberto Bettini per la parte impiantistica e nivologica, dal Dott. Geol. Massimo Ceccucci per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici, nel rispetto delle ulteriori prescrizioni meglio dettagliate nello stesso parere;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla Unione Montana Alpi Graie e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere realizzate dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Ritenuto pertanto di autorizzare la Unione Montana Alpi Graie a realizzare gli interventi di modifica e trasformazione previsti dal Progetto "Realizzazione nuova scivovia "Colle delle Lance" in comune di Usseglio, località Pian Benot, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici meglio individuate al foglio n° 56, particelle n° 24, 30, 31, 32 e 37 del NCT del comune di Usseglio e negli elaborati cartografici allegati al progetto: "ST122-20\_RICDL\_RI\_D\_1.3.0 Corografia Generale" e "ST122-20\_RICDL\_UB\_D\_8.5\_0 Planimetria catastale", nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati al progetto e le loro successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle successive prescrizioni:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 24254/DA1819C in data 16/05/2024, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

- in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento. Ove l'intervento non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, ed eviti il dilavamento del suolo, dovranno essere adottati accorgimenti o tecniche diverse, o procedere ad ulteriori interventi di inerbimento attraverso idrosemina ripetuti nelle stagioni successive, sino alla affermazione di uno strato erbaceo stabile, come previsto nell'elaborato ST122-20\_RICDL\_AM\_D\_6.7\_0;

per le motivazioni esposte in premessa

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- la Legge regionale 14 dicembre 1989 n. 74 "Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone";
- la Legge regionale 9 aprile 2024 n. 17 "Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone - Abrogazione della L.r. n° 74/1989 e modifiche alla L.r. n° 2/2009";
- il D.P.G.R. 29-11-2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane ";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone";
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 giugno 2021, n° 172

"Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone";

- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

## **DETERMINA**

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" la Unione Montana Alpi Graie (P. IVA 11345580010), con sede in Piazza Vittorio Veneto, 2 10070 Viu' (To) a realizzare il Progetto "Realizzazione nuova sciovia "Colle delle Lance" in comune di Usseglio, località Pian Benot, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici meglio individuate al foglio n° 56, particelle n° 24, 30, 31, 32 e 37 del NCT del comune di Usseglio e negli elaborati cartografici allegati al progetto: "ST122-20\_RICDL\_RI\_D\_1.3.0 Corografia Generale" e "ST122-20\_RICDL\_UB\_D\_8.5\_0 Planimetria catastale", nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati al progetto e le loro successive modifiche ed integrazioni, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 24254/DA1819C in data 16/05/2024, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
- in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento. Ove l'intervento non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, ed eviti il dilavamento del suolo, dovranno essere adottati accorgimenti o tecniche diverse, o procedere ad ulteriori interventi di inerbimento attraverso idrosemina ripetuti nelle stagioni successive, sino alla affermazione di uno strato erbaceo stabile, come previsto nell'elaborato ST122-20\_RICDL\_AM\_D\_6.7\_0;

2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità o l'opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore regionale competente

3) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- b) al termine dei lavori dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero;
- c) dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti

nelle stagioni successive e di sostituzione delle fallanze della componente arbustiva ed arborea;  
d) è esonerato dalla costituzione della garanzia prevista dal comma 1 dell'art. 8 della L.r. n° 45/1989;  
e) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989;

4) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori ;
- c) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto autorizzato;

5) La presente autorizzazione:

- a) ha validità di anni 3 a partire dalla data della presente Determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- c) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta, parere o titolo abilitativo previsti dalle norme vigenti;
- d) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

6) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervengano variazioni delle condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento, per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modifiche dello stato vegetativo dei soprassuoli, sia giudicato incompatibile con le condizioni idrogeologiche e lo stato dei luoghi.
- b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e realizzato.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)  
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)  
Protocollo (\*)  
Classificazione 13.160.70/738/2022C/A1800A

*(\*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec*

A:  
Unione Montana Alpi Graie  
unionemontanaalpigraie@legalmail.it

Regione Piemonte  
Direzione A1600 Ambiente, Energia  
Territorio  
Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

*Riferimento nota UM prot. n. 992 del 11/05/2024. Ns. prot. n. 23560/A1800A del 13/05/2024. DQ Prat. n. 72771/C*  
Oggetto: L.R. 45/89, L.R. 74/89, Regolamento 13/R/2004, DM 05/12/2003, n. 392. Istanza di autorizzazione del progetto "Realizzazione nuova sciovia a fune alta "Colle delle Lance" in Comune di Usseglio (To). Proponente: Comune di Usseglio. Parere istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

Con riferimento alla convocazione, da parte dell'Unione Montana Gran Paradiso, della 3ª seduta della Conferenza dei Servizi in data 28 Febbraio 2024 in modalità videoconferenza per l'approvazione del progetto dell'impianto di risalita in oggetto, si formula il seguente parere sugli aspetti di competenza in relazione alle norme riportate in oggetto, sulla base della documentazione progettuale presentata dal proponente e di quella integrativa, consultabile e scaricabile dal sito internet istituzionale dell'Unione Montana Alpi Graie, resa disponibile in data 20/02/2024

Il procedimento venne avviato con la convocazione di una prima seduta della C.d.S. il 20/7/2020, nel corso della quale si svolse anche un sopralluogo sull'area interessata dalla metà inferiore del tracciato dell'impianto. Il procedimento fu sospeso al fine di consentire l'approvazione di una variante urbanistica semplificata ai sensi dell'art. 17 bis, c. 5 della L.R. 56/1977, di adeguamento al PAI e di contestuale definizione dell'area sciabile ai sensi della L.R. 2/2009.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

La seconda seduta della C.d.S. si tenne in data 12/4/2022, nel corso della quale vennero richiesti al proponente chiarimenti ed integrazioni progettuali.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova sciovia denominata "Colle delle Lance" (1845,50 – 2203,00 m s.l.m.) nel Comune di Usseglio, frazione Pian Benot (Provincia di Torino), in sostituzione, lungo un nuovo tracciato, di una sciovia omonima, giunta a scadenza di vita tecnica da oltre 15 anni.

Per la caratterizzazione della litostratigrafia dell'area sono stati utilizzati gli esiti di indagini geognostiche eseguite nel settore inferiore ed intermedio del tracciato, consistenti nella realizzazione di tre sondaggi a distruzione spinti a profondità di 15 m dal p.c. (sondaggio AV e sondaggio CUR 1, attrezzato con inclinometro) e di 20 m (sondaggio CUR2, attrezzato con piezometro); sono state inoltre eseguite, in prossimità della stazione di valle, prospezioni sismiche di superficie di tipo MASW e rilievi HVSR.

Per quanto concerne la compatibilità urbanistica dell'impianto in progetto con il PRGC si è resa necessaria l'adozione di una variante semplificata del PRGC, ai sensi dell'art. 17, c.4 della L.R. 56/77, il cui iter si è concluso con l'approvazione del progetto definitivo con deliberazione Consiglio Comunale di Usseglio n. 36 del 27 luglio 2021; con deliberazione della Giunta Regionale n. 22-7622 del 30 ottobre 2023 è stata approvata l'"Individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano nel comprensorio sciistico del Comune di Usseglio (TO)" ai sensi della L.R. 2/2009, articolo 5, comma 2.

L'area su cui sorge l'impianto è identificata sulla cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologica del PRGC in Classe III A.

Dal punto di vista geologico e geomorfologico il settore di versante su cui è prevista la realizzazione dell'impianto è rappresentato in buona parte dalla presenza di depositi glaciali relativi alla porzione alta del ghiacciaio Vallonet, associati ad accumuli gravitativi, accumuli detritici di versante, depositi alluvionali recenti ed attuali e conoidi attive.

In tale contesto geomorfologico si colloca un fenomeno franoso classificato "complesso" dal SIFRAP e monitorato da un inclinometro, intestato a 20 m dal p.c. (CUR2), sui cui dati di monitoraggio è stato effettuato un confronto tra le misure effettuate in occasione della posa del tubo inclinometrico nel 2010 e quelle effettuate nel 2020; i nuovi dati evidenziano spostamenti



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

differenziali locali anomali nel tratto più superficiale dello strumento, limitatamente ai primi 2 metri della verticale inclinometrica. Per la restante porzione della verticale inclinometrica non si evidenziano deviazioni degne di nota, in quanto i valori di spostamento calcolati risultano infatti modesti e contenuti entro il range di errore strumentale.

Secondo le valutazioni del geologo professionista, il quadro del dissesto è quindi compatibile con la realizzazione dell'impianto in progetto.

Il progetto prevede inoltre il rimodellamento della superficie del terreno per la creazione della pista da sci ubicata sulla sinistra orografica dell'impianto, sulla quale è prevista anche la realizzazione, nel tratto inferiore, di opere di drenaggio e canalizzazione delle acque superficiali.

Dal punto di vista del pericolo di valanghe il progettista ha effettuato uno studio della dinamica delle valanghe con un modello bidimensionale basato sulla formula di Voellmy e Salm, sulla cui base ha definito le distanze d'arresto della valanga proveniente dal versante a esposizione nord-orientale del vallone delle Lance, sovrastante il settore intermedio del tracciato della sciovia.

Dalle risultanze della simulazione è emerso che il tracciato di linea non è raggiunto da valanghe per valori di neve mobilizzabile con tempo di ritorno centennale e quindi l'impianto viene dichiarato dal professionista immune da valanghe per ubicazione naturale.

Per quanto riguarda l'esposizione delle piste da sci a valanghe con l'indagine il professionista ha individuato due siti valanghivi: il primo incombe sulla pista in sinistra orografica dell'impianto di risalita (valanga A) ed il secondo su un tracciato fuoripista in destra orografica (valanga B). Per gestire il rischio della valanga sulla pista da sci sono state definite procedure (PGRV – Piano per la gestione del rischio valanghe) attraverso la sospensione temporanea dell'apertura al pubblico della pista (PISTE – Piano d'intervento per la sospensione temporanea dell'esercizio) e contestualmente anche della sciovia; la gestione del PISTE sarà accompagnata dall'attivazione di un (PIDAV - Piano per il distacco artificiale delle valanghe) con l'impiego di un sistema con esploditore a gas elitrasportato (Daisy Bell) o di esplosivo tradizionale (carica Vassale).

Si suggerisce di valutare eventualmente, in alternativa all'impiego di esplosivi tradizionali, l'utilizzo di cariche con materiale pirotecnico, di più semplice impiego e con misure di sicurezza meno restrittive, anche relativamente alla possibilità di stoccaggio in piccole quantità. Si sottolinea inoltre che l'installazione di sistemi di distacco programmato fissi con esploditori a gas



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

garantirebbe una maggiore efficacia delle operazioni di distacco, grazie alla possibilità d'intervento già nel corso delle nevicate.

La seconda valanga (valanga B) in destra orografica dell'impianto che interessa un percorso di fuoripista verrà invece provocata mediante l'uso di mezzo battipista con lo scarico dall'alto di masse nevose sull'area di distacco.

La gestione del rischio valanghivo su questo settore, riferita ad un percorso fuoripista, dovrà essere accompagnata da un'adeguata informazione agli utenti, attraverso l'apposizione di cartelli presso l'imbocco del percorso, sulla pericolosità dell'itinerario e sulla sua percorribilità alle condizioni previste dall'art. 30 della L.R. 2/2009, in merito alla necessità di dotazione di attrezzatura per l'autosoccorso in valanga.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a firma dell'Ing. Francesco Belmondo e Alberto Bettini, a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata, compresa quella resa disponibile in data 17/02/2024, richiesta a seguito della seduta della 2<sup>a</sup> Conferenza di servizi tenutasi il 12/04/2022;
- viste le risultanze dell'indagine geologica e geotecnica, contenute nella documentazione progettuale a firma del Dott. Geol. Massimo Ceccucci;
- visti gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Usseglio relativamente al quadro del dissesto e la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89 e della L.R. 74/1989 l'intervento in oggetto può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dall'Ing. Francesco Belmondo e Alberto Bettini per la parte impiantistica e nivologica, dal Dott. Geol. Massimo Ceccucci per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

- nella progettazione esecutiva e nella realizzazione delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle rocce e terre da scavo;
- un geologo incaricato dalla Direzione lavori dovrà verificare la corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione delle stazioni e dei sostegni di linea dell'impianto rispetto al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare i previsti accorgimenti tecnici per garantire la stabilità delle opere (realizzazione di fondazioni profonde su micropali per alcuni sostegni di linea);
- per la realizzazione delle opere di sostegno in terra rinforzata presso la stazione di monte dell'impianto, qualora il geologo incaricato riscontrasse in situ caratteristiche geomeccaniche dei terreni diverse da quelle ipotizzate, la Direzione Lavori dovrà provvedere ad individuare eventualmente modalità di vagliatura o di miscelazione del materiale inerte per garantire la conformità delle caratteristiche geotecniche a quelle previste dal progettista nell'effettuazione delle verifiche di stabilità del manufatto; in caso contrario dovranno essere effettuate nuove verifiche di stabilità e, qualora necessario, modificati i parametri di resistenza e le dimensioni del materiale di rinforzo. Di tali verifiche dovrà essere data evidenza in apposita relazione del Direttore Lavori al termine dell'esecuzione dell'opera;
- dovranno essere ridotti al minimo indispensabile i movimenti terra per la realizzazione di tutti i manufatti e delle opere accessorie d'infrastrutturazione; i mezzi d'opera dovranno utilizzare esclusivamente la viabilità esistente o i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente funzionali al progetto e provvedendo al ripristino morfologico delle piste di accesso e delle aree di cantiere;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea, ove presente, per una profondità di almeno 20 cm prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 30 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.
- la gestione del PISTE e del PIDAV da parte del responsabile incaricato per garantire la fruibilità in sicurezza della pista in relazione al pericolo di valanghe dovrà essere coordinata, nel caso in cui le due figure non coincidessero, con l'attività svolta dal Direttore di pista, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, e con quella svolta dal Responsabile dell'Esercizio dell'impianto, al fine di provvedere alla congiunta valutazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'apertura all'esercizio dell'impianto e delle piste da sci da esso servite; l'adozione della soglia di precipitazione nevosa di 30 cm nella zona di distacco della valanga A, per attivare la chiusura preventiva della pista da sci servita dall'impianto, dovrà essere accompagnata dalla valutazione di tutti i parametri meteorologici (trasporto eolico, umidificazione del manto nevoso, ecc.) che possono influenzare il consolidamento del manto nevoso;
- al gestore dell'impianto competerà l'installazione di adeguata cartellonistica informativa al pubblico sull'esistenza del sistema di distacco programmato delle valanghe e della necessità di attenersi alle indicazioni del personale in caso di necessità di attivazione; inoltre il gestore provvederà all'installazione di apposita segnaletica informativa agli utenti in merito al pericolo di valanghe sui percorsi fuoripista, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 2/2009;
- Il PGRV (Piano di gestione del rischio valanghe) dovrà essere completato negli aspetti strettamente operativi specifici per consentire le operazioni di distacco programmato in condizioni di sicurezza per gli operatori e per gli eventuali utenti. Dovranno essere analizzati e descritti nel dettaglio i seguenti aspetti:
  - ✓ elenco stazioni meteonivometriche e anemometriche di riferimento per il monitoraggio dei dati; ai fini di una più precisa valutazione delle condizioni d'innevamento locali il gestore



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

dovrà provvedere all'installazione di aste nivometriche a lettura visiva da lontano in punti significativi prossimi alla zona di distacco delle valanghe interessanti la pista di discesa;

- ✓ ubicazione punti di rilevamento di dati meteonivometrici manuali (Modello 1 AINEVA);
- ✓ individuazione località per l'effettuazione di rilevamenti stratigrafici e di test di stabilità del manto nevoso (significativi per orientazione e quota rispetto alla zona di distacco delle valanghe e da raggiungere in condizioni di sicurezza per gli operatori);
- ✓ modalità operative per la gestione del sistema di distacco Daisy Bell e/o per l'approvvigionamento e l'impiego di esplosivi tradizionali;
- ✓ adozione di un registro, eventualmente anche in formato digitale, delle valutazioni giornaliere effettuate dal Responsabile della sicurezza valanghe sulla stabilità del manto nevoso;
- ✓ adozione di un registro delle operazioni di distacco artificiale delle valanghe effettuate e dei relativi effetti sul manto nevoso;
- si suggerisce di valutare eventualmente, in alternativa all'impiego di esplosivi tradizionali, l'utilizzo di cariche con materiale pirotecnico, di più semplice impiego e soggette a misure di sicurezza meno restrittive, anche relativamente alla possibilità di stoccaggio in piccole quantità; si sottolinea inoltre che l'installazione di sistemi di distacco programmato fissi con esploditori a gas garantirebbe una maggiore efficacia delle operazioni di distacco, grazie alla possibilità d'intervento già nel corso delle nevicate;
- la formalizzazione della nomina del personale e dei relativi sostituti addetti all'attuazione del Piano di Gestione del Rischio Valanghe, in possesso dei necessari titoli AINEVA, secondo le procedure definite nella documentazione progettuale del PISTE e del PIDAV, dovrà essere effettuata dal soggetto gestore dell'impianto ed inviata al Comune di Usseglio ed all'Unione Montana Alpi Graie prima del collaudo dell'impianto stesso e dovrà essere annualmente rinnovata prima dell'inizio di ogni singola stagione d'esercizio invernale. Il soggetto gestore dovrà redigere annualmente una relazione illustrativa sull'utilizzo del sistema di distacco, da trasmettere al Comune di Usseglio ed all'Unione Montana Alpi Graie per documentare l'attività svolta, per dare atto dell'efficacia del sistema e dell'adozione di eventuali azioni correttive e/o migliorative che si rendessero necessarie;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

- in relazione alle competenze del Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, nell'adozione di misure atte a garantire la tutela della pubblica incolumità in condizioni di elevato pericolo di valanghe, al Sindaco spetta, come previsto nella premessa dell'allegato 2 alla Direttiva DPCM 12 agosto 2019 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe", la verifica di evidenti inadempienze da parte del gestore nell'attuazione delle procedure di gestione del rischio valanghe previste dal PISTE e dal PIDAV per garantire la sicurezza della pista asservita all'impianto di risalita. A tal fine, come previsto dall'art.29 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali" potrà avvalersi per la vigilanza della collaborazione delle forze dell'ordine - Polizia di Stato, Arma dei carabinieri (in particolare nella sua articolazione dei Carabinieri Forestali), Corpo della Guardia di Finanza - nonché del corpo di polizia locale;
- il sistema per il monitoraggio inclinometrico e piezometrico del versante (individuati dalle sigle CUR1 e CUR 2) dovrà essere oggetto di misure periodiche (due volte all'anno per tre anni e successivamente con cadenza da definirsi sulla base dei dati ottenuti); i risultati, accompagnati da una relazione di commento a firma di professionista abilitato, dovranno essere trasmessi al Comune di Usseglio, all'Unione Montana Alpi Graie, al competente ufficio dell'ANSFISA ed al Settore Geologico regionale.

Si rammenta infine che dovranno essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico applicabile alle zone sismiche 3s, entro le quali ricade il territorio comunale di Usseglio.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

*La Dirigente di Settore  
Paola Elena Bernardelli*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

*I Funzionari referenti*



*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione  
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici

Autorizzazione realizzazione nuova sciovia "Colle delle Lance" località Pian Benot in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici nel comune di Usseglio (To)

Proponente: Unione Montana Alpi Graie (P. IVA 11345580010)

### **VERBALE ISTRUTTORIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE**

Il sottoscritto Funzionario della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, Peterlin Dott. For. Gabriele, incaricato dalla Responsabile del Settore Tecnico Piemonte Nord, Dott.sa For. Elena Fila Mauro, dell'istruttoria tecnica della istanza trasmessa dalla Unione Montana Alpi Graie con nota prot. n° 632 in data 24/06/2020, acquisita in pari data al protocollo n° 32133/DA1813A , per ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di una nuova sciovia in località Pian Benot in comune di Usseglio denominata "Colle delle Lance", in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, individuata al foglio n° 56, particelle n° 24, 30, 31, 32 e 37 del NCT del comune di Usseglio;

Visti:

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7."
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."

- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "
- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"
- la Legge regionale 9 aprile 2024 n. 17 "Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone - Abrogazione della L.r. n° 74/1989 e modifiche alla L.r. n° 2/2009";
- il D.P.G.R. 29/11/2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane ";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° dicembre 2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone";
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 giugno 2021, n° 172 "Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone";
- l'art. 63 e l'art. 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 "
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- la nota prot. n° 632 in data 24/06/2020, acquisita al prot. n° 32133/DA1813A in data 29/06/2020, con la quale l'Unione Montana Alpi Graie ha indetto una Conferenza dei Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona per il giorno 23 luglio 2020 presso la sede del comune di Usseglio per l'esame del progetto relativo alla realizzazione di una nuova sciovia a linea singola in sostituzione della preesistente sciovia denominata "Colle delle Lance" ubicata in località Pian Benot in comune di Usseglio;
- la nota prot. n° 795 in data 25/07/2020, acquisita al prot. n° 36619/DA1813A in data 27/07/2020, con la quale l'Unione Montana Alpi Graie ha trasmesso il verbale della prima Conferenza dei Servizi e vengono richieste le integrazioni necessarie alla conclusione positiva;

- la nota prot. n° 431 in data 26/03/2022, acquisita al prot. n° 13527/DA1617A in data 28/03/2022, con la quale l'Unione Montana Alpi Graie ha indetto la seconda riunione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona presso la sede del comune di Usseglio ed in modalità da remoto per l'esame delle integrazioni progettuali relative alla realizzazione della una nuova sciovia a linea singola in sostituzione della preesistente sciovia dismessa denominata "Colle delle Lance";
- la nota prot. n° 1199 in data 14/09/2022, acquisita al prot. n° 110425/DA1617A in data 14/09/2022, con la quale l'Unione Montana Alpi Graie ha trasmesso il verbale della seconda Conferenza dei Servizi e vengono richieste ulteriori integrazioni necessarie per la conclusione positiva del procedimento;
- la nota prot. n° 337 in data 17/02/2024, anticipata a mezzo PEC acquisita al prot. n° 30476/DA1600 in data 19/02/2024, al prot. n° 32752/DA1617A in data 22/02/2024 e successivamente al prot. n° 33608/DA1617A in data 23/02/2024, con la quale l'Unione Montana Alpi Graie ha indetto la terza riunione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona presso la sede del comune di Usseglio ed in modalità da remoto per l'esame delle ulteriori integrazioni progettuali relative alla realizzazione della una nuova sciovia a linea singola in sostituzione della preesistente sciovia dismessa denominata "Colle delle Lance";
- la nota prot. n° 992 in data 11/05/2024, anticipata a mezzo PEC e successivamente acquisita al prot. n° 88122/DA1617A in data 13/05/2024, con la quale l'Unione Montana Alpi Graie ha convocato la Conferenza dei Servizi Decisoria in modalità sincrona presso la sede del comune di Usseglio ed in modalità da remoto per il giorno 15/05/2024 per l'esame degli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo, approvato con D.G.U.M n° 12 del 20 febbraio 2024, della una nuova sciovia a linea singola in sostituzione della preesistente sciovia dismessa denominata "Colle delle Lance";
- la nota prot. n° 993 in data 11/05/2024, acquisita al prot. n° 88119/DA1617A in data 13/05/2024, con la quale l'Unione Montana Alpi Graie ha trasmesso il verbale della terza Conferenza dei Servizi;
- la nota prot. n° 1472 in data 13/07/2024, acquisita al prot. n° 126140/DA1617A in data 15/07/2024, con la quale l'Unione Montana Alpi Graie ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria ;
- la richiesta prot. n° 33005/DA1813A in data 02/07/2020 al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica del parere geologico di competenza, in merito alla compatibilità degli interventi previsti dal progetto inerente la realizzazione della nuova sciovia a linea singola denominata "Colle delle Lance" con la stabilità dei luoghi e la regimazione delle acque superficiali e profonde;

Visti gli elaborati progettuali allegati alla istanza e successivamente integrati o modificati, elencati nell'elaborato ST122-20\_RICDL\_RI\_D\_1.1\_3, e conservati agli atti ed in particolare:

- la Relazione tecnica generale Gennaio 2020 ST122-20-RICDL-RI-D-1.2.1 a firma dell'Ing. Alberto Bestini, iscritto all'ordine degli Ingegneri al n° 6760F, e dell'Ing. Francesco Belmondo, iscritto all'ordine degli Ingegneri al n° 6357F
- la Relazione forestale e di recupero ambientale Maggio 2020 ST122-20-RICDL-AM-D-6.3.0 redatta dal Dott. For. Davide Pognant, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n° 948;
- la Relazione paesaggistica Dicembre 2023 ST122-20-RICDL-AM-D-6.4.3 a firma dell'Ing. Alberto Bestini, e dell'Ing. Francesco Belmondo;
- la Relazione tecnica sistemazione piste Maggio 2022 ST122-20-RICDL-RI-D-1.9.10.1 a firma dell'Ing. Alberto Bestini, e dell'Ing. Francesco Belmondo;

Effettuato il sopralluogo congiunto in data 23/06/2020, successivamente alla seduta in presenza della prima Conferenza dei Servizi presenti il Dott. Geol. Marco Cordola, Settore Geologico della Regione Piemonte, il sig. il geom. Pietro Caviglia, Responsabile del Servizio tecnico del comune di Usseglio, l'Ing. Francesco Belmondo, B.B.E. Studio Ingegneri Associati, il Dott. Geol. Massimo Beccucci, il Dott. For. Davide Pognant, l'Arch. Andrea Serluca, i rappresentanti della società Sciovie Usseglio s.n.c., i rappresentanti della Giunta del comune di Usseglio, sig. Mario Grosso e geom. Alberto Varalli, durante il quale è stato visionato lo stato dei luoghi ed il percorso ipotizzato della linea della nuova sciovia e delle stazioni di imbarco e sbarco;

Considerato che:

- secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.r. n° 74/1989, vigente al momento della presentazione della istanza; il rilascio della concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto funiviario è subordinato alla preventiva approvazione del progetto da parte dell'Unione Montana, secondo quanto previsto dall'art. 96 della L.r. n° 44/2000 e dell'art. 4, comma 2, lettera b) della L.r. n° 14/2019;
- la Conferenza dei Servizi è stata indetta dall'Unione Montana Alpi Graie ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n° 241/1990 e secondo quanto previsto dall'art 5 del D.P.G.R. 13/R/2004, in forma simultanea e modalità sincrona anche in modalità videoconferenza da remoto;
- l'intervento de quo rientra nell'ambito di un Accordo di Programma approvato con D.G.R. n° 60-7501 in data 19 novembre 2007 e sottoscritto tra la Regione Piemonte ed i Comuni della Unione Montana Alpi Graie in data 27/11/2007, che include, tra le altre iniziative, la progettazione della nuova sciovia "Colle delle Lance" in comune di Usseglio;

- con la D.G.R. n° 26-7012 in data 8 giugno 2018 è stato approvato lo schema di Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e la Unione Montana Alpi Graie per il "Miglioramento offerta turistica invernale", sottoscritto in data 22/06/2018, ed efficacia sino al 31 dicembre 2022, è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs. n° 267/2000, e sono stati individuati, tra gli strumenti di attuazione dell'Accordo:
  - Intervento 1 - Realizzazione nuova sciovia "Colle delle Lance" (Allegato 1A);
  - Intervento 2 - Sistemazioni ambientali ed idrauliche delle piste correlate alla costruendo nuova sciovia "Colle delle Lance" (Allegato 1B);
- secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 37 della L.r. n° 17/2024 alle domande di concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti funiviari presentate ai sensi della L.r. n° 74/1989 e non concluse alla data di entrata in vigore della stessa L.r. n° 17/2024, si applica la normativa previgente;
- la A.T.I. C.C.M. Finotello s.r.l. (Capofila) - B.B.E. Studio Ingegneri Associati - Sciovie Usseglio s.n.c. risulta concessionaria degli impianti degli impianti sciistici "Tumlet" e Baby Benot" come richiamato in atti, e che in forza del contratto aggiuntivo Repertorio n° 1/Unione Montana Alpi Graie in data 28 gennaio 2020, risulta affidataria della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti denominati "Colle delle Lance";
- il Decreto del Presidente della Unione Montana n° 14 del 23/12/2022, secondo quanto previsto dall'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018, sentito il Collegio di Vigilanza, ha approvato la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma sottoscritto con la Regione Piemonte in data 22 giugno 2018 ed ha prorogato il termine per il completamento Intervento 1 per la realizzazione della sciovia "Colle delle lance" al 31 dicembre 2024;
- l'intervento proposto:
  - ricade nell'area sciabile ASpa1 riconosciuta con la D.G.R. n° 22-7622 in data 30/10/2023, che si sviluppa da quota 1.820 m.s.l.m sino alla quota di circa 2.290 m.s.l.m, al termine della Val di Viù, attualmente dotato di quattordici piste da sci servite da tre impianti di risalita;
  - è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
  - ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
  - le superfici interessate dal progetto non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 , né in boschi da seme;

Sotto il profilo tecnico :

- la nuova sciovia ricalca in parte il tracciato della sciovia dismessa "Colle delle Lance" con stazione di imbarco a valle a quota 1.840 m.s.l.m. e di sbarco a quota 2.191 m.s.l.m., e lunghezza paria 2.327 m;
- gli interventi previsti in progetto, consistono in:
  - smantellamento della sciovia dismessa, consistente essenzialmente nella rimozione dei sostegni della linea preesistente e delle vecchie garitte;
  - realizzazione della nuova stazione di imbarco di valle e area di rinvio nella stazione di sbarco di monte, realizzato in riporto per regolarizzare l'area;
  - posa di 22 sostegni di linea;
  - realizzazione di terre rinforzate per il contenimento di alcuni tratti della pista da sci nel tratto di risalita;
  - realizzazione di una vasca di laminazione per raccolta acque e sedimentazione materiali grossolani con fondo lastricato in pietra realizzata sfruttando una depressione naturale delimitata da scogliera in massi inerbita;
  - rimodellamento morfologico e regimazione delle acque superficiali e profonde delle aree adibite a pista da sci esistenti, per adeguarle alle nuove esigenze di percorribilità e di sicurezza del tracciato. Contestuale ampliamento e rettifica del tracciato delle aree adibite a pista da sci
  - regimazione delle acque superficiali e di sottosuolo delle piste da sci, attraverso la posa di cabalette trasversali e la realizzazione di gabbionate tipo "Gabbiodren";
  - posa della linea elettrica alimentazione garitta di monte e cavo multipolare per i sottoservizi , in trincea di forma trapezoidale, con una profondità di 0,7 m, che sarà realizzata in scavo lungo il tracciato della linea. I movimenti terra necessari saranno di limitata entità e connessi unicamente alla posa dei cavidotti.
  - posa reti di protezione non fisse di tipo "B";
  - installazione di una garitta di dimensioni in pianta di circa 10,5 m<sup>2</sup> su platea in cemento, destinato al personale ed alle apparecchiature di comando, e di una garitta a monte di dimensioni in pianta di circa 7,5 m<sup>2</sup>, destinata al solo personale di sorveglianza dell'area di sgancio;
- le aree di cantiere coincideranno essenzialmente con le aree di imbarco e sbarco, ad eccezione dell'Area 1, che sarà ubicata a lato della SP32;
- la realizzazione della nuova sciovia e del rimodellamento morfologico del tracciato delle piste comporterà movimenti terra pari complessivamente a circa 12.700 m<sup>3</sup> , tra volumi di scavo e riporto, totalmente compensati tra loro, ed interesserà una superficie complessivamente pari a 15.636 m<sup>2</sup>.

- l'intervento interesserà unicamente formazioni erbacee del piano subalpino e non interesserà superficie boscata;
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale, floristico che forestale;
- al termine dell'intervento si provvederà ad effettuare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale mediante inerbimento delle superfici con idrosemina di specie idonee alla stazione su tutta l'area movimentata e sulle aree limitrofe, come previsto nella Relazione forestale e di recupero ambientale;
- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto risulta essere stata individuata la relativa area sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo;
- l'intervento ha lo scopo di migliorare l'offerta turistica del comprensorio sciistico;
- l'Unione Montana è esonerata dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 in quanto l'intervento è realizzato con il concorso finanziario della Regione Piemonte secondo quanto previsto dall'Accordo di programma approvato con la D.G.R. n° 26-7012 in data 8 giugno 2018;
- l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere a e b dell'art. 9 della L.r. n° 45/89 poiché l'azione di trasformazione e modifica è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile con la D.G.R. n° 22-7622 in data 30/10/2023;
- l'intervento non prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto non trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'introduzione della variante alla esecuzione degli interventi in progetto precedentemente autorizzato;

Considerato che:

- nella Conferenza dei Servizi Decisoria tenutasi il giorno 15/05/2024 non sono emerse ulteriori criticità tali da richiedere ulteriori approfondimenti od integrazioni e che tutti i soggetti ed Amministrazioni competenti hanno espresso parere favorevole ;
- che il proponente il progetto è l'Unione Montana Alpi Graie, che opera per conto del comune di Usseglio in forza dell'Accordo di Programma sottoscritto con la Regione Piemonte;

tutto ciò premesso il sottoscritto Funzionario esprime parere favorevole, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare , ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la Unione Montana Alpi Graie (P. IVA 11345580010), alla realizzazione di una nuova sciovvia in località Pian Benot in comune di Usseglio denominata "Colle delle Lance", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici meglio individuate al foglio n° 56, particelle n° 24, 30, 31, 32 e 37 del NCT del comune di Usseglio e negli elaborati cartografici allegati al progetto: "ST122-20\_RICDL\_RI\_D\_1.3.0 Corografia Generale" e "ST122-20\_RICDL\_UB\_D\_8.5\_0 Planimetria catastale", nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati al progetto e le loro successive modifiche ed integrazioni, con la successiva prescrizione:

- in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento. Ove l'intervento non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, ed eviti il dilavamento del suolo, dovranno essere adottati accorgimenti o tecniche diverse, o procedere ad ulteriori interventi di inerbimento attraverso idrosemina ripetuti nelle stagioni successive, sino alla affermazione di uno strato erbaceo stabile, come previsto nell'elaborato ST122-20\_RICDL\_AM\_D\_6.7\_0;

Torino 05/08/2024

Visto  
La Responsabile del Settore  
Dott.ssa Elena Fila Mauro

Il Funzionario incaricato  
Peterlin Dott. For. Gabriele

